



TRIBUNALE DI FROSINONE

All'attenzione di:

Curatori

Liquidatori Giudiziali

Commissari Giudiziali

Professionisti svolgenti funzioni di O.C.C.

O.C.C. del Circondario

Operatori Specializzati

CIRCOLARE IN TEMA DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI RELATIVI ALLE VENDITE

Sono pervenute a questo giudice richieste di chiarimento in ordine all'applicabilità della normativa sulla sospensione feriale dei termini processuali anche alle vendite bandite in sede concorsuale, e quindi anche nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Pertanto, al fine, di consentire agli Organi delle procedure, agli Operatori Specializzati ed ai gestori della pubblicità di adottare un comportamento uniforme, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene alle vendite che si svolgono secondo le norme del codice di procedura civile (come richiamate dall'art. 107, comma 2, l. fall.), va evidenziato che la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali si applica in via generale a tutti gli affari civili, tranne che a quelli in relazione ai quali l'applicazione della medesima è esclusa in forza di espresse disposizioni, alle quali la giurisprudenza attribuisce carattere eccezionale, per cui sono insuscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali le vendite non possono essere svolte, perché non rientrano tra gli affari "*civili urgenti*".

Inoltre, siccome la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la sospensione feriale riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed include pure i termini del processo di esecuzione non rientranti fra le eccezioni previste dalla legge

(ossia quelli relativi alle opposizioni endoesecutive), tutti i termini indicati nell'ordinanza di vendita soggiacciono alla sospensione suddetta, salvo che il Tribunale, su istanza dell'Organo della procedura, non decreti, sussistendone i presupposti, l'urgenza dell'atto.

Più complessa è la questione relativa alle vendite non "gestite" nelle forme del codice di rito o delegate all'Operatore Specializzato (art. 107, comma 1, 1. fall. e art. 14 *nonies* della legge n. 03/12): in tale ipotesi, infatti, non vengono in rilievo, a stretto rigore, termini processuali (di cui al codice di procedura civile), ma termini indicati dal bando di vendita, ossia previsti unicamente da una *lex specialis* "interna" alla procedura. Riguardo a questi ultimi, dunque, la sospensione non dovrebbe operare (sebbene sia stata anche sostenuta la tesi opposta).

Purtuttavia, è opportuno adottare la scelta della sospensione per tutte le vendite, in quanto un eventuale "doppio binario" - ossia vendite di cui al comma 1 dell'art. 107 1. fall. ed all'art. 14 *nonies* della legge n. 03/12, che non sono sospese, e vendite di cui al comma 2 del citato art. 107, che sono, invece, sospese - ingenererebbe dubbi nei potenziali acquirenti, negli Organi delle procedure, negli Operatori Specializzati e nei gestori della pubblicità, laddove, per contro, in materia di vendite *latu sensu* coattive deve operare il principio c.d. "della massima chiarezza".

Pertanto tutti i termini previsti nelle ordinanze/bandi di vendita (ivi compreso quello per l'effettuazione della pubblicità) devono ritenersi assoggettati alla sospensione in oggetto, senza che assuma rilievo il fatto che la vendita sia disciplinata dal comma 1 dell'art. 107 1. fall. o dall'art. 14 *nonies* della legge n. 03/12, ovvero dal comma 2 dell'art. 107 citato.

Gli Organi delle procedure e gli Operatori Specializzati avranno cura **di specificare tale fatto nel bando di vendita** (così come il G.D. nell'ordinanza di vendita), onde consentire al gestore della pubblicità ed ai potenziali acquirenti di avere cognizione dell'esatta scadenza dei termini previsti.

Si comunichi a mezzo *mailing list* (agli Operatori Specializzati ed agli O.C.C. a mezzo posta elettronica, possibilmente certificata), si affigga in sala Curatori e si comunichi copia al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Frosinone, 17/05/2021

TRIBUNALE DI FROSINONE DEPOSITATO
18 MAG. 2021
IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO

Dott. Zazzini Massimo Roberto

Dr. Andrea Pitteruti

